

La novella dell'art. 518 comma 1° CPC e le due tesi interpretative antitetiche

Ben lungi sia dal voler innescare una *querelle* sia dal voler provocare una spaccatura all'interno della categoria degli ufficiali giudiziari, non posso che prendere atto dell'esistenza nella nostra categoria professionale di due tesi antitetiche circa l'interpretazione dell'art. 518 comma 1° CPC relativamente alla novità della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato: da un lato, la tesi dell'obbligatorietà della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, nel senso che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di provvedere alla descrizione del mobilio pignorato mediante rappresentazione fotografica/audiovisiva senza discrezionalità; dall'altro lato, la tesi della facoltatività della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, nel senso che l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di scelta tra la mera descrizione grafica a verbale del mobilio pignorato e la rappresentazione fotografica/audiovisiva integrativa della descrizione grafica a verbale del mobilio pignorato, a seconda delle circostanze da valutarsi caso per caso a discrezione dell'ufficiale giudiziario procedente al pignoramento mobiliare.

Naturalmente, noi tutti ufficiali giudiziari attendiamo con favore l'intervento risolutore dell'interprete istituzionale (*id est* il giudice sia locale dell'esecuzione sia centrale di legittimità), al fine di fugare ogni dubbio interpretativo nella materia *de qua*. Comunque, nell'attesa della formazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato (magari nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione), noi tutti ufficiali giudiziari, quali principali destinatari dell'art. 518 comma 1° CPC, non possiamo non interpretare tale articolo di legge al fine di poterlo applicare al caso concreto; anzi, siamo tenuti tutti in prima persona alla operazione giuridica duplice di interpretazione-applicazione dell'art. 518 comma 1° CPC, dato che la legge di riforma delle esecuzioni mobiliari N. 52/2006, entrata in vigore il 1° marzo 2006, ci obbliga a procedere in tal senso, così come ogni altra legge vigente dello Stato destinata agli ufficiali giudiziari (al riguardo, è bene non dimenticare la formula usata dal legislatore statale alla fine di ogni articolato di legge, prima della firma del Presidente della Repubblica, ossia "*La presente legge, munita del sigillo dello Stato,*

sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”).

Pertanto, ciascuno di noi ufficiali giudiziari, sempre in buona fede e nell'attuale assenza sia di orientamento giurisprudenziale consolidato nomofilattico sia di indirizzo operativo ministeriale, ha proceduto all'interpretazione-applicazione dell'art. 518 comma 1° CPC secondo la tesi ritenuta corretta.

Senza ignavia né albagia, ritengo modestamente corretta la tesi interpretativa dell'obbligatorietà della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, e, conseguentemente, non corretta la tesi antitetica della facoltatività. Ovviamente, non mi limito qui a criticare la tesi da me non condivisa, ma tento di dare adeguata dimostrazione giuridica alla tesi sostenuta (sperando di riuscirci).

Precisamente, secondo il mio sommosso parere, la tesi interpretativa della facoltatività di cui sopra è illegittima, ossia non fondata sulla legge vigente, e, nel contempo, la tesi antitetica dell'obbligatorietà è legittima, per i seguenti sei motivi, da considerarsi contestualmente.

1. La facoltatività della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato rappresenta il punto di vista *de iure condendo*, mentre la obbligatorietà della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato rappresenta il punto di vista *de iure condito*. Infatti, sarebbe auspicabile per tutti noi ufficiali giudiziari che la legge ci attribuisse la facoltà di scelta, così come configurata in premessa; tuttavia, la legge vigente non ci attribuisce tale facoltà di scelta, anzi, ci impone l'obbligo di descrivere non soltanto la consistenza del mobilio pignorato, ma anche lo stato di conservazione del mobilio medesimo (“*nonchè il loro stato*” recita il testo di legge in vigore), mediante la rappresentazione fotografica/audiovisiva. *Dura lex sed lex*. Al massimo, la facoltatività nella materia *de qua* sussiste *de iure condito* soltanto ed esclusivamente nella scelta del mezzo tecnico di rappresentazione del mobilio pignorato, dato che l'ufficiale giudiziario può scegliere legittimamente tra la rappresentazione fotografica e la

rappresentazione audiovisiva, a seconda delle circostanze da valutarsi discrezionalmente caso per caso.

2. La facoltatività della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato non può derivare dalla formula di legge “*nonchè il loro stato*”, in quanto tale formula comporta non la facoltà di rappresentazione fotografica/audiovisiva dello stato di conservazione del mobilio pignorato, ma, al contrario, l’obbligo di descrivere il mobilio pignorato mediante rappresentazione fotografica/audiovisiva non soltanto per quanto riguarda la consistenza del mobilio pignorato, ma anche per quanto riguarda lo stato di conservazione del mobilio medesimo. Tale interpretazione è avvalorata dalla punteggiatura usata dal legislatore; infatti, la formula “*nonchè il loro stato*” di cui al 1° comma dell’art. 518 CPC si trova tra due virgole, per cui la rappresentazione fotografica/audiovisiva è da collegarsi necessariamente e direttamente alla descrizione del mobilio pignorato e non direttamente allo stato di conservazione del mobilio medesimo. Si sarebbe potuto interpretare diversamente (cioè nel senso della facoltà di rappresentazione fotografica/audiovisiva dello stato di conservazione del mobilio pignorato) soltanto se vi fosse stata una sola virgola, quella prima della formula di legge “*nonchè il loro stato*”, e non l’altra virgola susseguente; ma così non è.
3. Se il legislatore della riforma vigente avesse voluto attribuire all’ufficiale giudiziario la facoltà di rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, avrebbe logicamente usato la stessa formula (o altra equivalente rispetto a quella) usata nel comma 1° dell’art. 518 CPC per la stima del mobilio pignorato a mezzo di esperto stimatore; infatti, tale stima è facoltativa se ritenuta utile dall’ufficiale giudiziario, oppure obbligatoria se richiesta dal creditore. Evidentemente, la mancata equiparazione legale tra il regime della stima del mobilio pignorato a mezzo di esperto stimatore ed il regime della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato è significativa della *voluntas legis*, nel senso della non facoltatività-obbligatorietà della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato. Pertanto, la mancata equiparazione

legale tra i due regimi di cui sopra non legittima l'ufficiale giudiziario nella facoltà di differire entro il termine perentorio legale di trenta giorni le operazioni di rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, alla stessa stregua delle operazioni di stima, attraverso la nomina di un esperto avente il ruolo duplice sia di stimatore sia di fotografo/cineoperatore; infatti, la legge vigente (precisamente il comma 2° dell'art. 518 CPC) prevede la facoltà dell'ufficiale giudiziario di differimento entro il termine perentorio legale di trenta giorni soltanto per le operazioni di stima e non anche per le operazioni di rappresentazione fotografica/audiovisiva.

4. La mancata equiparazione legale tra il regime della stima del mobilio pignorato a mezzo di esperto stimatore ed il regime della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato si fonda sulla diversità di natura giuridica delle due disposizioni di legge ex art. 518 commi 1° e 2° CPC. Precisamente, la disposizione di legge in materia di rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato è imperativa inderogabile, nella misura in cui impone all'ufficiale giudiziario l'obbligo di provvedere alla descrizione mediante rappresentazione fotografica/audiovisiva non soltanto per quanto riguarda la consistenza, ma anche per quanto riguarda lo stato di conservazione del mobilio pignorato, per forza cogente di legge e non per richiesta della parte creditrice; al contrario, la disposizione di legge in materia di stima del mobilio pignorato è parzialmente permissiva e parzialmente imperativa derogabile (permissiva nella parte in cui attribuisce all'ufficiale giudiziario sia la facoltà di valutare l'utilità della nomina di un esperto stimatore nel silenzio del creditore sia la facoltà di differimento delle operazioni di stima entro il termine perentorio legale di trenta giorni; imperativa derogabile nella parte in cui impone all'ufficiale giudiziario di nominare un esperto stimatore su richiesta espressa del creditore, salva la rinuncia del creditore alla nomina dell'esperto stimatore). Pertanto, è illegittima la deroga negoziale all'obbligo di rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato per rinuncia preventiva espressa

della parte creditrice alla stessa rappresentazione fotografica/audiovisiva al momento della richiesta di pignoramento mobiliare, stante la mancata equiparazione legale tra i due regimi di cui sopra, derivante dalla diversità di natura giuridica delle due disposizioni di legge ex art. 518 commi 1° e 2° CPC in materia di rappresentazione fotografica/audiovisiva e stima del mobilio pignorato. Evidentemente, la disposizione di legge in materia di rappresentazione fotografica/audiovisiva non è ritenuta dal legislatore nell'interesse esclusivo della parte creditrice, ma nell'interesse pubblico della giustizia; d'altronde, anche la parte debitrice potrebbe avere interesse alla rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, in quanto il rischio di sostituzione del mobilio pignorato durante il periodo di tempo intercorrente tra la fase del pignoramento e la fase della vendita può provenire non soltanto dalla parte debitrice, ma anche dal custode terzo, qualora sia nominato custode un soggetto diverso dalla parte debitrice (al riguardo, la stessa parte creditrice ha il diritto di richiedere all'ufficiale giudiziario che sia nominato custode un soggetto diverso dalla parte debitrice). Ergo, ammettere la possibilità giuridica di rinuncia preventiva espressa della parte creditrice alla rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato implica la trasformazione della natura giuridica della disposizione di legge in materia di rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato da imperativa inderogabile *ope legis* a derogabile *ope voluntatis*, in quanto la effettuazione della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato sarebbe subordinata alla volontà della parte creditrice; mentre è la stessa *voluntas legis* ad imporre la rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, a prescindere sia dalla volontà della parte creditrice sia dalla volontà dell'ufficiale giudiziario. Ergo, interpretare la disposizione di legge in materia di rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato come disposizione derogabile *ope voluntatis* significa *interpretatio abrogans*, come tale illegittima.

5. La mancata previsione legale della nullità come sanzione processuale civile per la mancanza di rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato non può costituire argomento sufficiente a dimostrare la legittimità della tesi interpretativa della facoltatività - non obbligatorietà della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, dato che l'ordinamento giuridico vigente prevede non soltanto la sanzione della nullità, ma anche la sanzione della mera irregolarità formale, così come ci insegna il giurista processualcivilista Mandrioli. Più precisamente, da un lato, la ipotizzabile nullità del verbale di pignoramento mobiliare per mancanza di documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato è da considerarsi sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma terzo CPC, nel caso in cui la descrizione grafica del mobilio pignorato effettuata dall'ufficiale giudiziario sia esaustiva (ossia dettagliata e completa, in quanto riguardante non soltanto la consistenza, ma anche lo stato di conservazione del mobilio pignorato), pertanto idonea al raggiungimento dello scopo legale della descrizione del mobilio pignorato (ossia la neutralizzazione del rischio di sostituzione del mobilio pignorato durante il periodo di tempo intercorrente tra la fase del pignoramento e la fase della vendita); *ergo*, ammessa e non concessa l'ipotesi della nullità del verbale di pignoramento mobiliare per mancanza di documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, si tratta di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo legale e non rilevabile d'ufficio dal giudice, purché vi sia la dovuta diligenza dell'ufficiale giudiziario nella descrizione grafica del mobilio pignorato. Tuttavia, dall'altro lato, rimane aperta l'ipotesi della mera irregolarità formale; infatti, il verbale di pignoramento mobiliare privo della documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, anche se non è viziato da nullità (in quanto sanata dalla diligente descrizione grafica a verbale effettuata dall'ufficiale giudiziario), risulta comunque viziato dalla mera irregolarità formale, che espone l'ufficiale giudiziario al rischio duplice sia di responsabilità disciplinare per inadempimento del dovere d'ufficio (*id est* dovere di provvedere alla rappresentazione

fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato mediante la nomina di ausiliario fotografo/cineoperatore ex art. 68 comma 1° CPC, ovvero personalmente in proprio in caso di ufficiale giudiziario in grado di compiere da solo la rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato sia per capacità tecnica personale sia per disponibilità di mezzo tecnico), sia di responsabilità civile per il danno emergente in sede di giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Al riguardo, occorre evidenziare che il rimedio giurisdizionale della opposizione agli atti esecutivi è utilizzabile dalla parti per impugnare il verbale di pignoramento mobiliare privo della documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato sotto tre motivi differenti: la nullità, in caso di descrizione grafica non idonea al raggiungimento dello scopo; la mera irregolarità formale, in caso di descrizione grafica idonea al raggiungimento dello scopo; la mera inopportunità, in caso di descrizione grafica non contestuale rispetto alla rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, per il differimento delle operazioni di rappresentazione fotografica/audiovisiva non giustificato da alcuna impossibilità oggettiva. Al riguardo è bene sottolineare che l'opposizione agli atti esecutivi per impugnare il verbale di pignoramento mobiliare privo della documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato è proponibile non soltanto dalla parte creditrice, ma anche dalla parte debitrice nel caso di custodia giudiziaria affidata a soggetto diverso dalla parte debitrice medesima (in tal caso, infatti, sussiste l'interesse della parte debitrice all'opposizione agli atti esecutivi, provenendo il rischio di sostituzione del mobilio pignorato dal custode-terzo).

6. La previsione legale del pignoramento mobiliare cosiddetto virtuale o sulla parola, cioè per mera dichiarazione patrimoniale positiva del debitore ricevuta nel verbale apposito dell'ufficiale giudiziario, non può costituire argomento sufficiente a dimostrare la legittimità della tesi interpretativa della facoltatività - non obbligatorietà della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, dato che la legge vigente N. 52/2006 ha superato la disposizione lacunosa della legge N. 80/2005 circa l'efficacia giuridica del pignoramento

mobiliare virtuale. Infatti, la legge N. 80/2005, nel novellare l'art. 492 CPC, si limita a prevedere l'efficacia penale della dichiarazione patrimoniale positiva del debitore verbalizzata dall'ufficiale giudiziario ex art. 388 comma terzo Codice Penale, senza prevedere alcuna condotta consequenziale a carico dell'ufficiale giudiziario verbalizzante tale dichiarazione patrimoniale; al contrario, la legge vigente N. 52/2006 va oltre, imponendo all'ufficiale giudiziario verbalizzante la dichiarazione patrimoniale positiva del debitore di effettuare l'accesso sul luogo di ubicazione del mobilio indicato dal debitore medesimo, al fine del perfezionamento giuridico del pignoramento mobiliare virtuale, soltanto iniziato dal momento della verbalizzazione della dichiarazione patrimoniale positiva del debitore, ma non ancora compiuto *in toto*. Ergo, il pignoramento mobiliare cosiddetto virtuale o sulla parola non può considerarsi giuridicamente autosufficiente, ma a formazione successiva, in quanto si perfeziona soltanto con il successivo verbale di sopralluogo dell'ufficiale giudiziario, che va ad integrare il precedente verbale di ricezione della dichiarazione patrimoniale positiva del debitore. Logicamente, il verbale di sopralluogo dell'ufficiale giudiziario successivo ed integrativo rispetto al precedente verbale di ricezione della dichiarazione patrimoniale positiva del debitore ha il contenuto prescritto di ogni pignoramento mobiliare relativamente alle operazioni di descrizione – stima e relazione sulle modalità di conservazione del mobilio pignorato, con la differenza che la descrizione effettuata dall'ufficiale giudiziario in tale verbale di sopralluogo vale anche come ricognizione del mobilio già indicato dal debitore nel precedente verbale di ricezione della sua dichiarazione patrimoniale positiva.

La conferma sia della illegittimità della tesi interpretativa della facoltatività sia della legittimità della tesi interpretativa antitetica dell'obbligatorietà della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato sta nei lavori preparatori della legge cd. Kessler N. 52/2006. Infatti, nel leggere attentamente il resoconto N. 558 datato 08 febbraio 2006 della 2^a Commissione permanente Giustizia del Senato in sede deliberante, si constata la bocciatura dell'emendamento, proposto dai senatori

Magnalbò e Cavallaro, che prevedeva la trasformazione della rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato da obbligatoria a facoltativa, attraverso la semplice aggiunta della congiunzione “*anche*” dopo le parole “*nonchè il loro stato*” e prima delle parole “*mediante rappresentazione fotografica ...*”; il che, evidentemente, avrebbe comportato l’introduzione del concetto di possibilità ed eventualità, relativamente alla rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato. Tuttavia, come noi tutti ben sappiamo, la legge Kessler N. 52/2006 è stata approvata definitivamente in data 08 febbraio 2006 in tempo da record, senza nessun emendamento.

Come già anticipato in premessa, non intendo affatto acuire il contrasto interpretativo sussistente all’interno della categoria degli ufficiali giudiziari, né mi ergo ad interprete depositario della verità (non sono né giudice né giurista, ma semplice operatore del diritto, tenuto ad applicare la legge dopo averla interpretata nel senso ritenuto corretto, in assenza sia di orientamento giurisprudenziale consolidato nomofilattico sia di indirizzo operativo ministeriale, e, comunque, in presenza dell’art. 68 comma 1° CPC, che autorizza l’ufficiale giudiziario alla nomina di ausiliario fotografo/cineoperatore per la rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato); anzi, il presente articolo persegue il fine ultimo di tentare di ricompattare la nostra categoria, affinché possa finalmente autodeterminarsi come lobby, in grado di promuovere l’ulteriore riforma legislativa e/o contrattuale collettiva, diretta ad ottenere non soltanto la discrezionalità dell’ufficiale giudiziario nella rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, così come da emendamento già presentato e bocciato in sede di approvazione della legge Kessler (il che rappresenterebbe già un ulteriore piccolo passo in avanti), ma anche la effettiva riqualificazione professionale dell’ufficiale giudiziario, avente tanto responsabilità giuridica quanto dignità professionale.

Dott. Amedeo Sperti
ufficiale giudiziario